



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Via Gambara, 40 - 25100 Brescia

Tel. 030/7672111 - Fax 030/7672512 - E mail tribunale.brescia@giustizia.it

Presidenza

Prot. **6134**

Brescia, 13 dicembre 2018

A tutti gli Ordini Professionali

Brescia

Oggetto: Trasmissione delle fatture per il pagamento delle prestazioni-dei Consulenti Tecnici d'Ufficio nei procedimenti civili. Circolare n. 9/E del 7 maggio della Agenzia delle Entrate.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate in oggetto indicata tratta, tra altri argomenti, quello della liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai CTU

Con riferimento ai compensi e onorari relativi alle prestazioni rese dal CTU, l'Agenzia delle entrate ritiene che titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico mentre l'Amministrazione della giustizia riveste esclusivamente la qualifica di committente non esecutrice del pagamento.

Di conseguenza, il CTU, dovrà emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, evidenziando che il pagamento avverrà con denaro fornito dalla parte individuata dal provvedimento del Giudice.

L'applicazione della suddetta circolare ha evidenziato alcune criticità in merito alle quali sono stati formulati quesiti alla competente articolazione ministeriale.

A riguardo Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha fornito alcune prime indicazioni con la nota m_dg DAG 188994.U del 26 settembre 2018, che si trasmette, specificando di aver avviato una interlocuzione con l'Agenzia delle entrate.

In attesa di ulteriori indicazione questo ufficio, su sollecitazione di alcuni ordini professionali, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito al trattamento delle fatture che pervengono al Tribunale.

IL C.T.U., ricevuto il pagamento emette la fattura nei confronti dell' Amministrazione, avendo cura di evidenziare che il pagamento è stato effettuato dalla parte e non dall'Amministrazione (*cf. pag. 22 la circolare n. 9/E del 2018 della Agenzia delle Entrate*)

La trasmissione della fattura comporterà che, nella stessa, sia inserito il codice univoco IPA dell'ufficio che riceve. Per il Tribunale di Brescia il codice è: **VRMJGR**

L'ufficio giudiziario riceve la fattura e verifica la regolarità della stessa, specie riguardo alla presenza dell' attestazione che il pagamento è stato assolto da terzi, indicandone le generalità complete e il numero di procedimento cui si riferisce.

L'Ufficio giudiziario rifiuterà le fatture in cui risulti omessa la detta attestazione.

Il successivo trattamento delle fatture, da parte dell'ufficio del Funzionario Delegato per le spese di giustizia, avverrà attraverso il programma **SICOGE** che permette di ricevere una fattura certificando che il relativo pagamento non rientra in alcun capitolo di spesa assegnato al Funzionario Delegato e che il pagamento di quanto dovuto in fattura è stato assolto da terzi giusto provvedimento giurisdizionale.

Ai sensi della **circolare n. 24 del 27/06/2017** Ministero dell'Economia e delle Finanze , infatti, "se la fattura viene pagata da un soggetto diverso dall'Amministrazione debitrice, quest'ultima potrà utilizzare la funzione di "dichiarazione di pagamento/chiusura debito", appositamente realizzata nel sistema SICOGE.

Questo ufficio si riserva ulteriori disposizioni e chiarimenti all'esito di successive determinazioni ministeriali.

Il dirigente amministrativo
Antonella Cioffi

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

ai sigg. Presidenti di Tribunale

OGGETTO: Liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile – Esclusione dello *split payment* – Circolare Agenzia delle entrate n. 9 del 7 maggio 2018 e articolo 12 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018 – Modalità di trasmissione delle fatture intestate al Ministero della giustizia.

Pervengono a questa Direzione generale quesiti e segnalazioni (da parte sia di Uffici giudiziari sia di CTU) in merito alle criticità che emergono nella gestione delle fatture elettroniche emesse dai CTU nei confronti degli Uffici giudiziari e trasmesse secondo le modalità operative indicate dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 7 maggio 2018.

In particolare, al punto 4.2 di tale circolare, ci si interroga sulla possibilità che *“per l'obbligato al pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del CTU possa trovare applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti”* (cd. *split payment*): nel farlo l'Agenzia, richiamata alla mente l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale *“l'attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia”*, evidenzia che *“titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico”*, come pure che *“tale soggetto è tenuto, in base al provvedimento del giudice, al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese ... a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento”*.

Di conseguenza il CTU, ricevuto il pagamento della parte, *“deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972”* – e dunque ad addebitare l'imposta, *“a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”* (che nella specie è l'Amministrazione della giustizia) – nonché *“ad emettere fattura ... nei confronti dell'Amministrazione della giustizia ..., in cui si evidenzia, tuttavia, che la “solutio” avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice”*. Poiché dunque, *“in tali fattispecie, la P.A. ... non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU”*, l'Agenzia delle entrate conclude nel senso di *“escludere l'applicabilità ... della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972”*, in quanto *“l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe*



l'onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest'ultimo soltanto l'imponibile mentre l'Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all'Amministrazione della Giustizia affinché quest'ultima, a sua volta, versi tale importo all'Erario, nell'ambito della scissione dei pagamenti. Tale doppio versamento costituirebbe un aggravio delle procedure e giustifica la non applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti?".

Da ultimo, con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (cd. decreto dignità), convertito nella legge 9 agosto 2018, è stato espressamente previsto (art. 12) che sono esclusi dallo *split payment* i compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte, fatturati dopo il 14 luglio 2018: all'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-*quinqies*, è stato infatti aggiunto un comma 1-*sexies*, a norma del quale "*Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*".

Alla luce di quanto precede, pertanto, la parte obbligata deve continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice in favore del CTU, il quale deve però emettere la fattura nei confronti dell'Amministrazione evidenziando in essa di aver ricevuto il pagamento dalla parte e non dall'Amministrazione.

Come detto, dalle segnalazioni pervenute a questo ufficio risulta che tale *modus operandi* sta determinando notevoli criticità. Accade in sostanza che dette fatture elettroniche (anche ove recanti la doverosa annotazione che il pagamento è stato effettuato dalla parte), pervenendo agli Uffici giudiziari con il sistema di gestione contabile SICOGE, risultano come *crediti inestinti*, in quanto pagate da terzi: mentre infatti il sistema SICOGE consente la chiusura automatica delle fatture pagate, non altrettanto avviene per quelle non pagate, che devono essere chiuse tramite una operazione manuale, necessaria affinché il relativo credito possa risultare estinto sulla piattaforma di certificazione del credito (PCC) gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il che, tenuto conto del considerevole numero di consulenze tecniche d'ufficio disposte nell'ambito del processo civile (nell'ordine di migliaia all'anno anche per Uffici giudiziari di medie o piccole dimensioni), costituisce un evidente aggravio del carico di lavoro degli Uffici stessi, con importanti riflessi negativi anche sulla determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti (alla cui formazione concorrono anche, allungandone i tempi, fatture che non corrispondono a debiti reali dell'amministrazione).

Orbene, in considerazione delle molteplici criticità segnalate, si rappresenta di aver avviato al riguardo un'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate al fine di verificare la possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare ulteriormente le complesse attività degli Uffici giudiziari in tema di pagamento delle spese di giustizia: sarà dunque cura di questa Direzione generale far conoscere prontamente l'esito di tale iniziativa.

Cordialità.

Roma, 26 settembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati
